



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 486 DEL 03-11-2020
Determinazione del Responsabile dell'AREA III n. 156 del 03-11-2020

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ DI VAL. S.R.L.S., RAPPRESENTATA DAL DR. VALMARIN ROBERTO NATO A ROMA IL 05/08/1984, C.F. N. VLM RRT 84M05 H501B IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ - P.I. 01937050662, ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI L'AQUILA DAL 4 NOVEMBRE 2014 CON IL N. AQ – 132312, CON SEDE IN VIA ARANO 52, N.15 OVINDOLI (AQ); CIG: Z972B3FDA2
----------------	---

Oggetto: Liquidazione fattura alla Società DI VAL. s.r.l.s., rappresentata dal Dr. Valmarin Roberto nato a Roma il 05/08/1984, C.F. n. VLM RRT 84M05 H501B in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società - P.I. 01937050662, iscritta al Registro delle imprese di L'Aquila dal 4 novembre 2014 con il n. AQ – 132312, con sede in Via Arano 52, n.15 Ovindoli (AQ); CIG: Z972B3FDA2

IL RESPONSABILE DELL'AREA III

PREMESSO CHE:

- la particolare sensibilità del Legislatore italiano verso le problematiche attinenti alla Protezione Civile, aumentata nel corso di questi ultimi anni, ha portato lo stesso ad approntare una serie di norme, di carattere nazionale e regionale, tese a fronteggiare in modo sempre più adeguato le calamità naturali e/o antropiche, assegnando un ruolo fondamentale alle Amministrazioni Comunali, ciascuna delle quali è chiamata ad adottare il c.d. Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;
- il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile rappresenta uno strumento con il quale l'Amministrazione Comunale si prefigge di fronteggiare e gestire, le emergenze che possono verificarsi nel territorio comunale al fine di fornire una risposta adeguata, tempestiva ed efficace;
- l'art.15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile", individua nel Sindaco l'Autorità Comunale di Protezione Civile e stabilisce che, al verificarsi di un'emergenza, egli assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza delle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
- la normativa che regola le situazioni di emergenza comunale e le disposizioni operative è il nuovo Testo Unico della Protezione Civile, il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della Protezione Civile", decreto di attuazione della riforma della Protezione Civile nel suo ammodernamento, in vigore il 6 febbraio 2018.
- tale normativa impone l'obbligatorietà per tutti i comuni di dotarsi dei piani di Protezione Civile, deliberati dal Consiglio comunale e che gli stessi possano essere revisionati periodicamente

eaggiornati con Atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, purché inseriti in deliberazione consiliare di approvazione e trasmessi alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla Provincia territorialmente competente.

- l'art.108 D. Lgs. n.112 del 31 Marzo 1998 attribuisce ai Comuni in materia di Protezione Civile le funzioni relative alla predisposizione dei piani di emergenza, l'attuazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti e necessari a fronteggiare lo sviluppo di eventi calamitosi sul proprio territorio;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 10 Novembre 1999, è stato approvato il Regolamento Comunale di Protezione Civile;
- in detto regolamento, si individua il Piano Comunale di Protezione Civile quale strumento operativo in situazione di emergenza;
- nella concezione ormai diffusa dello Sviluppo Auto sostenibile dei Territori, la pianificazione è uno strumento che deve necessariamente riferirsi ad alcuni obiettivi sostanziali:
 - conoscenza degli scenari di rischio, mitigazione del danno, prevenzione, sicurezza dei cittadini e del patrimonio;
 - valorizzazione della identità locale, con politiche coerenti di indirizzo ed intervento nel recupero, nella conservazione, nella ricostruzione del patrimonio architettonico e nella nuova edificazione;
- la Legge 225/92 l'art.15 afferma che "il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza;
- il D.Lgs.112/98 il cui Art.108, com.3, attribuisce ai Comuni le funzioni relative "alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 08-06-1990, n.142 e, alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali";
- il Comune di Villalba non è dotato di Piano Comunale di Protezione Civile, in conformità alla normativa vigente;
- la citata normativa vigente in materia di protezione civile fa obbligo ai Comuni di dotarsi di una adeguata struttura operativa che, in presenza di eventi calamitosi naturali, riesca a prestare i primi interventi di soccorso;
- l'amministrazione comunale ha la necessità:
 - di creare un piano d'emergenza comunale di qualità per la gestione delle emergenze e per la creazione di un programma di mitigazione dei rischi residuali che derivano da un accurato studio del territorio;
 - di formare i referenti di funzione per aumentare l'efficienza di risposta ad un evento calamitoso da parte dell'amministrazione comunale;
- accertata la necessità di coordinare gli interventi di gestione dell'emergenza e di coordinamento degli interventi di mitigazione del rischio nonché le verifiche sul territorio e di aggiornare il Piano di Emergenza Comunale come strumento di gestione degli eventi indesiderati naturali ed antropici;
- tenuto conto di quanto riportato nel "Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile", redatto dal Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n. 3606.dell'ottobre 2007;

Considerato che con determina del Capo Area Tecnica n. 652 del 13-12-2019 è stato nominato Responsabile del Procedimento (RUP) il geometra Melchiorre Trabona Istruttore Tecnico di questo Comune, per il quale sussistono i requisiti professionali previsti sia dalle linee guida n. 3 dell'ANAC e sia dalla normativa di legge prevista dal D.Lgs 50/2016 e relativo correttivo n.56/2017;

Dato Atto che, data l'impossibilità del RUP a svolgere le dovute mansioni a breve e lungo

termine, il Responsabile dell'Area III prende in carico le funzioni di RUP;

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere ad incaricare una società con particolari competenze professionali in materia ambientale, disaster management, cartografia GIS, pianificazione del territorio e gestione del rischio residuo, progettazione europea anche in materia geotecnica e geologica;

Che con delibera n.136 del 03/12/2019 sono state assegnate le risorse finanziarie all'Area III Tecnica e Gestione del Territorio per il Servizio di Protezione Civile e di Pronto Intervento, da imputare sul macroaggregato 11.01.1.103 capitolo 2400.0 "Spese inerenti il servizio di protezione civile e di pronto intervento"

Che la redazione del Piano di Emergenza Comunale rientra tra i Servizi di Protezione Civile;

Rilevato che con Determina n. 680 del 19.12.2019 veniva approvato l'impegno di spesa per la redazione del Piano di Emergenza Comunale (PEC) di Protezione Civile, a valere sul macroaggregato 11.01.1.103 capitolo 2400.0 "Spese inerenti il servizio di protezione civile e di pronto intervento", del bilancio 2019 – 2021, esercizio 2020, per un importo complessivo di € 5.124,00 di cui € 4.200,00 per imponibile ed € 924,00 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica TD01 del 24 Agosto 2020 di € 4910,04 della Società DI.VAL. s.r.l.s., rappresentata dal Dr. Valmarin Roberto nato a Roma il 05/08/1984, C.F. n. VLM RRT 84M05 H501B in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società - P.I. 01937050662, iscritta al Registro delle imprese di L'Aquila dal 4 novembre 2014 con il n. AQ – 132312, con sede in Via Arano 52, n.15 Ovindoli (AQ), per la redazione del Piano di Emergenza Comunale (PEC) di Protezione Civile, a valere sul macroaggregato 11.01.1.103 capitolo 2400.0 "Spese inerenti il servizio di protezione civile e di pronto intervento"

Dato Atto che al servizio per i lavori di in oggetto, su richiesta del Comune di Villalba l'ANAC ha assegnato il seguente codice CIG: Z972B3FDA2, e che lo stesso è stato comunicato alla ditta per l'emissione della fatturazione;

Accertato che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno di spesa, assunto con determinazione dirigenziale n. 680 del 19.12.2019;

Considerato che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del registro del 15.09.2020 è stato approvato il suddetto Piano di Emergenza Comunale (PEC) di Protezione Civile;

Visto l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti, altresì degli enti pubblici territoriali, per i quali detti enti "non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";

Visto il D.M. 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019 con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il periodo 2020-2022 al 31/03/2020 ed autorizzato l'esercizio provvisorio per il 2020;

Visto il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020), il quale ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

Visto che con decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione dei bilanci o di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

Visto l'art.107, comma 2, del D.L. 17 Marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni dall'art.1 comma 1. Della legge 24 aprile 2020, n.27, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70, del 17 marzo 2020, ha prorogato al 31 luglio 2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Visto il comma 3 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 77/2020 ha sostituito all'articolo 107 comma 2 del D.L. 17/3/20 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/4/20 la parola 31 luglio con 30 settembre, come termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il periodo 2020-2022;

Visto, che con decreto del Ministro dell'Interno in data 30 settembre 2020, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è stato disposto

- ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) – il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.

Il predetto provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Visto l'art. 163, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e successivamente dal D.Lgs. 126/2014, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Dato atto che con Deliberazione n.58 del 09/09/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Dato atto che il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa;

Considerato che l'articolo 1, comma 631, della legge n. 190 del 2014 stabilisce che il meccanismo della scissione di pagamento, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea, trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal gennaio 2015;

Visto il DURC con scadenza al 26.12.2020 risultante regolare;

Ritenuta la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina delle Acquisizioni in Economia di Forniture e Servizi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 28/04/2009;

Ritenuto di dovere provvedere alla relativa liquidazione

PROPONE

1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.10/1991, le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;

2. di liquidare, in ottemperanza alla disposizione contenuta all'art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura per l'importo di €924,00 in favore dell'Erario, a valere sul macroaggregato 11.01.1.103 capitolo 2400.0 "Spese inerenti il servizio di protezione civile e di pronto intervento" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;

3. di liquidare, per la causale di cui in premessa, la somma di € 4.200,00, quale imponibile della fattura elettronica TD01 del 24 Agosto 2020 della Società DI.VAL. s.r.l.s., rappresentata dal Dr. Valmarin Roberto nato a Roma il 05/08/1984, C.F. n. VLM RRT 84M05 H501B in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società - P.I. 01937050662, iscritta al Registro delle imprese di L'Aquila dal 4 novembre 2014 con il n. AQ – 132312, con sede in Via Arano 52, n.15 Ovindoli (AQ), per la redazione del Piano di Emergenza Comunale (PEC) di Protezione Civile, a valere sul macroaggregato 11.01.1.103 capitolo 2400.0 "Spese inerenti il servizio di protezione civile e di pronto intervento"

4. emettere mandato di pagamento di €. 5.124,00 così suddiviso:

a) € 4.200,00 con imputazione a valere sul macroaggregato 11.01.1.103 capitolo 2400.0 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, in favore della Società DI.VAL. s.r.l.s., rappresentata dal Dr. Valmarin Roberto nato a Roma il 05/08/1984, C.F. n. VLM RRT 84M05 H501B in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società - P.I. 01937050662, iscritta al Registro delle imprese di L'Aquila dal 4 novembre 2014 con il n. AQ – 132312, con sede in Via Arano 52, n.15 Ovindoli (AQ), tramite bonifico bancario, conto corrente n.000103473527, Istituto di Credito UNICREDIT Agenzia di Roma, Piazza Monte Gennaro, IBAN: IT 28 B 02008 05265 000103473527, intestato a Dott. Roberto Valmarin in qualità di Amministratore e Rappresentante Legale;

b) € 924,00 in favore dell'Erario, con imputazione sul macroaggregato 11.01.1.103 capitolo 2400.0 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;

5. trasmettere l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di cui agli artt. 153, comma 5, e 184 del D.Lgs 267/2000 per gli adempimenti di competenza;

6. di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

RESPONSABILE DELL'AREA III

incaricato di posizione organizzativa dell'Area III (tecnica e gestione del territorio) con determina sindacale n.19 del 09/10/2020, con attribuzioni allo stesso di funzioni direttive di cui all'art. 53 comma 3, della L. 142/90, siccome recepita dalla L.R. 48/1991e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

Vista la proposta di determinazione sopra riportata;

D E T E R M I N A

di approvare la suindicata proposta di determinazione che qui di seguito si intende integralment

Villalba, 03-11-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA III
F.to ARCH. CLAUDIO ABBAFATI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si da atto che la spesa complessiva di oggetto di liquidazione della determinazione suesposta è stata precedentemente impegnata così come segue

Impegno	Cap./Peg	Articolo	Anno	Importo	Creditore
290	2400	0	2020	5.124,00	

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
RAGIONIERE F.to PLUMERI GIUSEPPE